

# FOGLIO FEDERALE

Anno XIII<sup>o</sup>.

Berna, 6 agosto 1930.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.<sup>o</sup>*, Bellinzona

*Termine d'opposizione: 23 settembre 1930.*

## Legge federale sull'espropriazione.

(Del 20 giugno 1930.)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in virtù dell'art. 23 della Costituzione;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 1926,

*decreta:*

CAPO I.

### Diritto d'espropriazione.

Art. 1.

Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che I. Requisiti.  
tornano d'utilità alla Confederazione o a una parte considerevole  
del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti  
da una legge federale.

Esso non può essere esercitato che nella misura necessaria  
allo scopo prefisso.

Art. 2.

La Confederazione può esercitare essa medesima il diritto II. Esercizio  
d'espropriazione o conferirlo a terzi. 1 Massima.

## Art. 3.

2. Modalità. Il diritto d'espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non attribuisca tale competenza ad un'altra autorità.

Il diritto d'espropriazione può essere conferito a terzi :

- a. mediante un decreto federale, per opere di utilità pubblica della Confederazione o di una parte considerevole del paese ;
- b. mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pubblica.

## Art. 4.

Il diritto d'espropriazione può essere esercitato :

- a. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e lo esercizio di un'opera nonchè per il futuro ampliamento di essa ;
- b. per il trasporto ed il deposito del materiale da costruzione occorrente ;
- c. per l'acquisto di esso materiale qualora non sia possibile ottenerlo altrimenti che a condizioni molto onerose ;
- d. per l'esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni reali o necessari alla tutela di interessi pubblici.

## Art. 5.

## IV. Oggetto.

Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.

Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo.

## Art. 6.

## V. Limitazioni.

## 1. Quanto alla durata.

L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a cinque anni al più, semprechè la legge, la risoluzione del Consiglio federale od una convenzione non disponga diversamente. Il termine decorre dalla immissione in possesso e scade in ogni caso tre mesi dopo il compimento dell'opera.

Se l'espropriazione a titolo temporaneo fa perdere ad un diritto il suo valore essenziale per l'espropriato, questi può pretendere l'espropriazione a titolo permanente.

## Art. 7.

Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati.

Ove l'esecuzione o l'esercizio dell'impresa dell'espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte, ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richiesto dall'interesse pubblico.

L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dei pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato.

2. Di diritto pubblico e di diritto di vicinato.

## Art. 8.

Ove l'esecuzione dell'opera abbia per effetto di far perdere grandi estensioni di terreno coltivato, la concessione del diritto di espropriazione può essere vincolata alla condizione che l'espropriante provveda a sostituirla integralmente o parzialmente rendendo coltivabili dei terreni incolti o di minor reddito. A questo scopo può essere concesso il diritto d'espropriazione.

3. Sostituzione di terreni coltivati.

## Art. 9.

Le bellezze naturali devono essere conservate nella misura del possibile.

Gli impianti devono essere eseguiti in modo da deturpare il meno possibile il paesaggio.

4. Bellezza del paesaggio.

## Art. 10.

I diritti sulle fontane, sorgenti e sui corsi d'acqua indispensabili ad un fondo, ad un servizio di fornitura d'acqua o ad un altro impianto idraulico d'utilità pubblica non possono essere espropriati se non quando l'espropriante fornisca un equivalente d'acqua bastevole.

5. Fontane e sorgenti.

## Art. 11.

Si devono eccettuare dall'espropriazione le parti costitutive e gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne separati senza spese sproporzionate:

6. Parti costitutive e accessori.

a richiesta dell'espropriato, se non sono necessari per l'impresa dell'espropriante;

a richiesta dell'espropriante, se l'espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale.

Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignorati, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli articoli 808 e 809 del Codice civile, ancorchè il deprezzamento si verifichi senza colpa.

#### Art. 12.

#### VI. Ampliamento.

##### 1. A richiesta dell'espropriato.

Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi sia chiesta l'espropriazione soltanto di una parte, e ciò abbia per effetto di ridurre le frazioni residue in modo da non poter più essere usate secondo la loro destinazione o da non poter più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.

Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto che il fondo non possa più essere usato secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione del fondo stesso.

L'espropriato che ha ottenuto l'ampliamento dell'espropriazione, può rinunziarvi entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità.

#### Art. 13.

##### 2. A richiesta dell'espropriante.

Quando, nel caso d'espropriazione parziale, l'indennità per il deprezzamento della frazione residua superi il terzo del valore di essa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.

La richiesta d'ampliamento dev'essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (articolo 71). Nel caso di ricorso contro la decisione della Commissione di stima relativa all'espropriazione parziale, la richiesta d'ampliamento dev'essere presentata insieme con esso ricorso. L'espropriante deve dichiarare entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità, se egli opta per l'espropriazione parziale o per l'espropriazione totale.

#### Art. 14.

#### VII. Rinunzia all'espropriazione.

Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull'indennità è divenuta definitiva, l'espropriante può, quando non abbia chiesto l'anticipata immissione in possesso, rinunziare all'esecuzione dell'espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all'espropriato. A richiesta dell'espropriante, la Commis-

sione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all'espropriato.

L'espropriante deve risarcire all'espropriato il danno che deriva dalla sua rinuncia. L'azione di risarcimento dev'essere promossa davanti alla Commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinuncia.

Producendo la dichiarazione di rinuncia, l'espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.

#### Art. 15.

Gli atti preparatori indispensabili all'esercizio di un'impresa per la quale si possa pretendere l'espropriazione, quali i rilievi planimetrici, i picchettamenti e le misurazioni, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima d'essere iniziati e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l'autorizzazione del Consiglio federale. Se si tratta del transito necessario per allestire il progetto dell'impresa, basta fare nei comuni interessati una pubblicazione secondo l'uso locale.

VIII. Atti preparatori.

Il danno derivante da questi atti preparatori dà diritto ad un pieno risarcimento, il cui importo è fissato definitivamente, a spese dell'espropriante, dall'autorità designata dal governo cantonale. La procedura a ciò relativa è regolata mediante ordinanza del Tribunale federale.

### CAPO II.

#### Indennità.

##### Art. 16.

L'espropriazione non può aver luogo che verso piena indennità.

I. In generale.

##### Art. 17.

Salvo disposizione contraria di legge o di convenzione, l'indennità dev'essere corrisposta in denaro, sia mediante pagamento d'un capitale, sia mediante prestazioni periodiche.

II. Natura dell'indennità.

1. Prestazione in denaro.

##### Art. 18.

La prestazione in denaro può essere sostituita in tutto o in parte da un'equivalente prestazione in natura, specie quando la espropriazione impedisca di proseguire l'esercizio di un'azienda agricola, quando essa concerna dei diritti d'acqua e di forza idrau-

2. Prestazione reale.

lica o, infine, quando pregiudichi delle vie di comunicazione o delle condotte.

Gli equivalenti in natura non sono ammissibili senza il consenso dell'espropriato, se non quando gli interessi dell'espropriato siano bastevolmente tutelati.

L'assegnazione d'un fondo a titolo di equivalente in natura non può aver luogo che se l'espropriato vi consenta e se i creditori aventi diritto di pegno sul fondo espropriato, i cui erediti non sono rimborsati, accettino la sostituzione del pegno.

#### Art. 19.

#### III. Elementi dell'indennità.

Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi :

- a) l'intero valore venale del diritto espropriato ;
- b) inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito ;
- c) l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.

#### Art. 20.

#### IV. Valore venale.

##### 1. Stima in generale.

Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì della possibilità di un miglior uso del fondo.

Ove l'espropriazione liberi l'espropriato da oneri speciali, il controvalore di questi oneri dev'essere dedotto.

Non è tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni di valore derivanti dall'impresa dell'espropriante. Fino all'entrata in possesso dell'espropriante, l'espropriato può togliere gl'impianti da cui derivi un aumento di valore per il quale non è indennizzato, purchè ciò sia possibile senza pregiudizio per il diritto espropriato.

#### Art. 21.

##### 2. Oneri.

Nella stima del valore venale di fondi devesi tener conto anche delle servitù che esistono al momento del deposito del piano

d'espropriazione, eccettuati gli usufrutti, nonchè dei diritti annotati nel registro fondiario derivanti da contratti di pigione e di affitto.

Se nel registro fondiario sono annotati altri diritti personali, come diritti di prelazione, ricupera o compera, si dedurrà lo importo dell'indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità dell'articolo 23.

I titolari di diritti di pegno immobiliare o d'oneri fondiari di grado anteriore, che subissero un danno per effetto dell'applicazione dei capoversi primo e secondo, possono pretendere che nella stima del valore venale del fondo non si tenga conto dei diritti iscritti o annotati senza il loro consenso nel registro fondiario.

#### Art. 22.

Nel caso di espropriazione parziale non è dovuta alcuna indennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il deprezzamento sia compensato da speciali vantaggi che derivano alla frazione stessa dall'impresa dell'espropriante.

Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati secondo ogni probabilità.

#### Art. 23.

I titolari delle servitù espropriate, eccettuati gli usufrutti, e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono risarciti integralmente del danno derivante dalla limitazione o dall'estinzione dei loro diritti (art. 91), in quanto l'articolo 21, capoverso terzo, permetta di tenerne conto.

I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del danno derivante per essi dall'estinzione anticipata dei contratti di pigione e d'affitto da loro conclusi anteriormente all'inizio della procedura d'espropriazione.

#### Art. 24.

Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del Codice civile. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti.

3. Espropriazione parziale.

V. Indennità per diritti reali limitati.  
1. Servitù e diritti personali.

2. Diritti di pegno immobiliare, oneri fondiari e usufrutti.

Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto.

Art. 25.

VI. Esclusione dalla indennità.

Non è dovuta alcuna indennità per diritti e pretese che derivino da atti illeciti o abusivi ovvero che siano creati al solo scopo di ottenere un risarcimento.

Art. 26.

VII. Nuovi rapporti di proprietà.

Gli impianti nuovi costruiti dall'espropriante conformemente all'articolo 7, che sostituiscono o completano opere già esistenti, passano, salvo contrario accordo, in proprietà di colui al quale appartenevano queste ultime. L'espropriante risponde delle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti, in quanto non siano compensate da vantaggi derivanti da essi impianti.

Gli impianti e i fondi anteriormente adibiti a servizio pubblico che sono diventati disponibili per effetto degli impianti nuovi spettano all'espropriante.

La Commissione di stima decide sulle contestazioni che possono sorgere a questo proposito.

CAPO III.

Deposito dei piani.

Art. 27.

I. Piani, tabella dei terreni e dei diritti da espropriare.

L'espropriante deve allestire, per ogni comune toccato dall'opera, un piano da cui risultino la natura, l'estensione e l'ubicazione dell'opera stessa, le zone di sicurezza necessarie, nonché i provvedimenti previsti a tutela dell'interesse pubblico.

Deve inoltre allestire, per ogni comune, un piano d'espropriazione ed una tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione, con indicazione dei proprietari dei fondi e delle superfici nonché dei diritti reali limitati da espropriare (tabella dei diritti da espropriare) risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

Nel caso d'espropriazione per futuri ampliamenti di opere pubbliche già esistenti, bastano il piano d'espropriazione e la tabella dei diritti da espropriare.

Nel caso d'espropriazione a titolo temporaneo, devesi indicare la durata.

## Art. 28.

Firma del deposito pubblico dei piani (articolo 30), le modificazioni dello stato dei luoghi rese necessarie dall'opera da costruire devono essere tracciate sul terreno mediante picchettamenti. Si devono inoltre stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall'opera alle particelle non espropriate e a fondi vicini, nonché alle strade e ad altre opere pubbliche.

II. Picchettamento.

## Art. 29.

I piani e le tabelle devono essere sottoposti al presidente della Commissione di stima. Questi esamina se rispondono alle norme dell'articolo 27, dato il caso li fa completare e li trasmette poi all'ufficio municipale dei comuni interessati perchè li esponga al pubblico.

III. Complementi.

Ove le norme dell'articolo 28 non siano state osservate, il presidente della Commissione di stima ordina pure le misure necessarie.

In caso di modificazioni di un'importanza essenziale per gli interessi degli espropriati, i piani devono essere completati o sostituiti da nuovi.

Un esemplare dei piani rimane depositato presso l'ufficio municipale fino a che sia compiuta l'opera.

Quando si tratti d'impianti elettrici a corrente forte, il presidente della Commissione di stima comunica all'ispettorato degli impianti a corrente forte i piani destinati ad essere depositati nei comuni.

## Art. 30.

L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per iscritto:

IV. Avvisi.  
1. Pubblici.

- a. le loro opposizioni all'espropriazione;
- b. le loro domande intese a modificare il piano e
- c. le loro pretese a un'indennità, con la comminatoria delle conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38 a 41.

Nell'avviso pubblico si chiamerà espressamente l'attenzione sulle norme degli articoli 32 e 42.

Quando l'espropriazione s'estenda al territorio d'un gran numero di comuni, il presidente della Commissione di stima può prorogare fino a sessanta giorni al massimo il termine per le notificazioni, ove ciò sembri opportuno per render possibile agli espropriati di tutelare in comune i loro diritti ed interessi.

Ove i piani siano incompleti, si potrà chiedere al presidente della Commissione di stima, entro il termine per le notificazioni, ch'essi siano completati. In caso di modificazioni d'importanza essenziale per gl'interessi di espropriati, i piani devono essere depositati di nuovo.

#### Art. 31.

##### 2. Personali.

Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ufficio municipale, l'espropriante deve trasmettere un duplo dell'avviso a tutti gli aventi diritto ad un'indennità risultanti dal registro fondiario o dai registri pubblici od a lui altrimenti noti, indicando ciò che egli chiede da ciascuno d'essi.

Per gli interessati che ricevono un'avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dal giorno del ricevimento di esso avviso.

#### Art. 32.

##### 3. Ai conduttori e affittuari.

Se l'espropriazione lede dei contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo ricevuto l'avviso.

#### Art. 33.

##### V. Procedura abbreviata.

##### 1. Condizioni.

Se le persone colpite dall'espropriazione possono essere esattamente determinate, il deposito pubblico dei piani può, col permesso del presidente della Commissione di stima, venir sostituito da un avviso personale :

- a. quando l'espropriazione sia solo temporanea o concerna un numero relativamente esiguo di espropriati ;
- b. quando essa sia cagionata da trasformazioni o ampliamenti di lieve importanza, oppure dalla manutenzione o dall'esercizio di un'opera pubblica esistente ;
- c. quando per effetto di successive modificazioni dei piani essa venga ampliata o assuma per alcuni degli interessati un aspetto nuovo ;
- d. quando si tratti della rinnovazione di diritti di durata limitata.

## Art. 34.

L'avviso personale deve enunciare :

- a. lo scopo e l'estensione dell'espropriazione ;
- b. il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire ;
- c. il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione ;
- d. il luogo dove il piano dell'opera può essere esaminato durante il termine per le notificazioni, qualora non sia allegato all'avviso ;
- e. la diffida a notificare le opposizioni e pretese in conformità degli articoli 35 a 37 ;
- f. le conseguenze giuridiche dell'omissione di tale notificazione, giusta gli articoli 39 a 41 ;
- g. l'ingiunzione d'avvertire, in conformità dell'articolo 32, i conduttori e gli affittuari.

Una copia dell'avviso dev'essere trasmessa al presidente della competente Commissione di stima e all'ufficio municipale del comune sul cui territorio si chiede l'espropriazione secondo la procedura abbreviata. L'articolo 28 è applicabile. Il presidente della Commissione di stima può anche far completare gli avvisi e i piani insufficienti.

## Art. 35.

Entro il termine per le notificazioni si devono presentare all'ufficio municipale, per iscritto e motivate ;

- a. le opposizioni all'espropriazione ;
- b. le domande secondo gli articoli 7 a 10.

## Art. 36.

Entro il termine per le notificazioni e nello stesso modo si devono pure presentare :

- a. le pretese d'indennità per l'estinzione, la costituzione o il deprezzamento di un diritto o per qualsiasi altro danno derivante dall'espropriazione, anche quando il diritto d'espropriare sia contestato. Si deve indicare in ciascun caso se l'indennità è pretesa in danaro e per quale importo ;
- b. le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12) ;
- c. le richieste di prestazione in natura (art. 18).

2. Contenu-  
to del-  
l'avviso.

VI. Opposi-  
zioni e pre-  
tese.  
1. Opposi-  
zioni.

2. Pretese.  
a. Del  
pro-  
prietario.

## Art. 37.

b. D'altri  
aventi di-  
ritto.

Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese i conduttori e gli affittuari nonchè i titolari di servitù e di diritti personali annotati (articoli 23 e 24, capoverso secondo). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti d'usufrutto lo devono essere solo in quanto si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).

## Art. 38.

3. Diritti  
notori.

Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella tabella dei diritti da espropriare o siano notori, essi vengono stimati dalla Commissione di stima anche se non siano stati notificati.

## Art. 39.

4. Conse-  
guenze del-  
l'omessa no-  
tificazione.  
a. Quanto  
all'oppo-  
sizione.

Trascorso il termine per le notificazioni, si può far opposizione all'espropriazione soltanto alla condizione che l'opera non sia stata ancora incominciata e che l'inosservanza del termine non sia imputabile a colpa dell'oppositore stesso.

In questo caso la notificazione può farsi presso il presidente della Commissione di stima ancora entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.

## Art. 40.

b. Quanto  
ad altre  
domande.

Ove l'espropriato sia stato impedito, senza sua colpa, di presentare entro il termine fissato una domanda intesa a ristabilire vie di comunicazione e condotte private ostacolate dall'espropriazione, od a tutelare l'interesse pubblico, egli potrà ancora presentarla fino alla chiusura della procedura di conciliazione.

## Art. 41.

c. Quanto  
alle pre-  
tese di in-  
dennità.

Le pretese d'indennità possono farsi valere anche dopo trascorso il termine per le notificazioni e dopo la procedura di stima:

- a. quando un interessato fornisca la prova che egli od il suo rappresentante sono stati, senza loro colpa, impediti di far valere la pretesa;
- b. quando l'interessato provi di aver avuto solo più tardi contezza dell'esistenza di un tale diritto, o quando l'espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto contrariamente

a quanto prevedono i piani depositati e la tabella dei diritti da espropriare;

- c. quando un danno dell'espropriato, che al momento del deposito dei piani non era prevedibile o non lo era in quella misura, si riveli solo durante la costruzione dell'opera o dopo la sua esecuzione o come conseguenza dell'uso dell'opera stessa.

Sono del resto da considerare come perente le pretese d'indennità che non sono state fatte valere davanti al presidente della Commissione di stima entro il termine di trenta giorni dacchè lo espropriato ha avuto contezza dell'esistenza del diritto o della sua menomazione o del danno. Nel caso della lettera a, questo termine decorre dalla cessazione dell'impedimento.

#### Art. 42.

Dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani e, nella procedura abbreviata, da quello in cui l'avviso è stato notificato all'espropriato, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

VII. Bando d'espropriazione.

1. Oggetto.

#### Art. 43.

Producendo un attestato dell'ufficio municipale da cui risulti che i piani sono stati depositati, l'espropriante può far annotare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

2. Annotazione nel registro fondiario.

Nella procedura abbreviata basta l'attestazione che l'espropriato è stato avvertito.

#### Art. 44.

L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione.

L'esistenza e l'importanza del danno vengono stabilite insieme coll'indennità d'espropriazione.

Quando siano trascorsi più di due anni dall'inizio della procedura d'espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad una discussione sulla fissazione dell'indennità, l'espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura speciale.

3. Obbligo di risarcire il danno.

## CAPO IV.

**Procedura di conciliazione.**

## Art. 45.

## I. Citazione.

## 1. Delle parti principali.

Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio municipale trasmette immediatamente al presidente della Commissione di stima i piani e le tabelle, unitamente agli allegati prodotti.

Il presidente informa l'espropriante del ricevimento degli atti e lo cita con gli espropriati, mediante pubblicazione e per quanto sia possibile mediante avvisi personali, a comparire a un'udienza insieme o per gruppi. Di regola, questa udienza è tenuta sui luoghi stessi.

Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, il presidente può nondimeno tener udienza con quelli che sono comparsi, se sono d'accordo. Esso cita a una nuova udienza l'espropriante, gli espropriati mancanti e quelli degli espropriati comparsi che ne fanno domanda. Se un espropriato manca per la seconda volta, la procedura di conciliazione non ha luogo per ciò che lo concerne.

Ove la mancanza non sia giustificata, il presidente può infliggere alla parte mancante una multa disciplinare da cinque a cento franchi.

## Art. 46.

## 2. Dell'ispettorato degli impianti elettrici a corrente forte.

Il presidente della Commissione di stima comunica le opposizioni concernenti le condotte a corrente forte all'ispettorato federale, invitandolo a dare il suo preavviso. Può convocarlo all'udienza di conciliazione.

## Art. 47.

## 3. Dei coin-teressati.

La citazione per avviso pubblico all'udienza di conciliazione deve contenere altresì l'avvertenza che i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti possono prendere parte alla discussione sulla fissazione dell'indennità e che in caso di non comparsa il proprietario avrà diritto di concludere accordi sull'indennità vincolativi anche per essi.

## Art. 48.

## II. Scopo dell'udienza.

All'udienza si discuteranno le opposizioni all'espropriazione, le domande fondate sugli articoli 7 a 10, le domande di modificazione dei piani e le pretese d'indennità; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cercherà di mettere le parti d'accordo.

## Art. 49.

È steso processo verbale dell'udienza di conciliazione. Questo III. Processo verbale contiene :

- a) i nomi degli interessati che sono comparsi ;
- b) gli accordi, nonchè le dichiarazioni delle parti circa riconoscimenti, rinunzie o riserve ;
- c) la firma del presidente della Commissione di stima.

Gli accordi e le dichiarazioni di cui alla lett. b) devono essere firmati dalle parti.

## Art. 50.

Il presidente della Commissione di stima trasmette al Consiglio federale, dato il caso col suo preavviso, le opposizioni e le domande fondate sugli articoli 7 a 10 che fossero rimaste controverse. IV. Disbrigo delle pratiche.

1. Opposizioni.

## Art. 51.

Quando sia da prevedere che certe opposizioni avranno per effetto notevoli modificazioni del piano che interessano anche altri espropriati, l'udienza di conciliazione può essere sospesa totalmente o parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.

2. Modificazioni del piano.

## Art. 52.

Qualora la procedura di conciliazione non conduca al compimento d'una opposizione all'espropriazione, essa viene sospesa circa le pretese d'indennità che vi si riferiscono fino alla risoluzione del Consiglio federale.

3. Pretese.

## Art. 53.

Ove la procedura conduca ad un accordo delle parti sulle pretese d'indennità, il processo verbale ha lo stesso valore d'una decisione definitiva della Commissione di stima.

4. Effetti.

Ove l'indennità fissata cagioni una perdita al titolare d'un diritto di pegno immobiliare, di un onere fondiario o di un usufrutto, l'accordo non spiega i suoi effetti a suo riguardo se non quando egli lo abbia firmato o sia mancato all'udienza di conciliazione. Il processo verbale deve raggugliare su questo punto.

## Art. 54.

Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'inizio della procedura d'espropriazione, ma fuori dell'udienza di conciliazione, vincola le parti solo quando sia stato conchiuso in forma scritta. Esso dev'essere comunicato al presidente della Commissione di stima. V. Accordo diretto fra le parti.

Questo accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti a cui esso cagiona una perdita, se ne sono stati informati personalmente mediante avviso del presidente della Commissione di stima e se non chiedono a quest'ultimo, entro il termine di trenta giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.

## CAPO V.

### Approvazione dei piani.

#### Art. 55.

I. Risoluzione del Consiglio federale.

Il Consiglio federale pronuncia definitivamente, dopo aver fatto completare gli atti ove occorra, sulle opposizioni fondate sugli articoli 7 e 10 e sulle domande che sono rimaste controverse dopo l'esperienza di conciliazione.

Rimane riservato, nella espropriazione in favore di impianti idraulici, il diritto dell'autorità concedente di decidere le contestazioni, in conformità dell'articolo 46, capoverso secondo, della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche.

#### Art. 56.

II. Nuova presentazione dei piani.

Se il Consiglio federale ha ordinato di completare o di modificare i piani, l'espropriante deve senz'indugio depositare i nuovi piani o darne notizia agli interessati in conformità dell'articolo 34.

## CAPO VI.

### Stima.

#### Art. 57.

I. Inizio della procedura.

Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità, dev'essere iniziata la procedura di stima. Col consenso delle parti, questa procedura può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell'opera.

#### Art. 58.

II. Circondari di stima.

Il territorio della Confederazione è ripartito in sette circondari di stima.

- I. circondario: i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo e Neuchâtel;
- II. circondario: il Cantone del Vallese;
- III. circondario: il Cantone di Berna;

- IV. circondario : i Cantoni di Argovia, Soletta, Basilea (Città e Campagna) ;
- V. circondario : i Cantoni di Lucerna, Zugo, Untervaldo (Alto e Basso), Svitto, Uri, Glarona ;
- VI. circondario : i Cantoni di Zurigo, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Appenzello (Esterno ed Interno) ;
- VII. circondario : i Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

## Art. 59.

Per ciascun circondario è nominata una Commissione di stima. Essa si compone :

- a. del presidente, nominato dal Tribunale federale ;
- b. di un membro, nominato dal Consiglio federale ;
- c. di tanti altri membri, nominati dai rispettivi governi cantonali, quanti sono i territori di Cantoni compresi nel circondario.

L'autorità che nomina i membri designa anche, per ciascuno di essi, due supplenti.

## Art. 60.

La Commissione di stima delibera quando vi assistano tre membri, cioè : il presidente, il membro nominato dal Consiglio federale e quello nominato dal governo del Cantone sul cui territorio è situato l'oggetto dell'espropriazione.

Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente della Commissione di stima decide da solo in seguito all'udienza di conciliazione. È riservato il ricorso in conformità dell'articolo 77.

## Art. 61.

I presidenti, i membri e i supplenti della Commissione di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale federale. Le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità civile e penale delle autorità e dei funzionari della Confederazione sono loro applicabili.

## Art. 62.

Per ciò che concerne la ricusa, i membri e i supplenti della Commissione di stima sono sottoposti alle stesse condizioni come i membri del Tribunale federale. Le contestazioni a ciò relative sono decise in prima istanza dalla Commissione stessa.

III. Commissioni di stima.

1. Numero dei membri e modo di nomina.

2. Numero per deliberare.

3. Durata in carica ; responsabilità.

4. Ricusa.

## Art. 63.

## 5. Vigilanza.

La gestione della Commissione di stima e del suo presidente è sottoposta alla vigilanza del Tribunale federale. Questo determina mediante ordinanza la procedura da seguire, in quanto non sia regolata dalla presente legge. Esso può impartire istruzioni generali al presidente ed alla Commissione e richiedere da essi dei rapporti occasionali o periodici.

## Art. 64.

6. Competenza.  
a. Per materia

La Commissione di stima decide:

- a. sulla natura e sull'importo dell'indennità (art. 16 a 18);
- b. sulle domande intese a far eccezzuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 11 e 13);
- c. sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7);
- d. sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26);
- e. sulle domande d'indennità derivanti dalla rinuncia all'espropriazione (art. 14);
- f. sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropriazione (art. 44);
- g. sulle domande concernenti l'anticipata immissione in possesso e le prestazioni da fornire a questo proposito (art. 76);
- h. sulle conseguenze della mora per il pagamento dell'indennità d'espropriazione (art. 88);
- i. sul diritto dell'espropriato di ottenere la retrocessione e sulle pretese che vi si connettono (art. 108);
- k. sulle domande concernenti la rinnovazione di diritti di durata limitata concessi per il trasporto d'energia elettrica (art. 121, lettera e).

La Commissione di stima decide sulla propria competenza; contro la sua decisione è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

## Art. 65.

## b. Per territorio.

È competente, di regola, la Commissione di stima del circondario dove si trova l'oggetto dell'espropriazione.

A richiesta d'una delle parti o del presidente d'una Commissione di stima, il Tribunale federale può eccezionalmente incaricare una Commissione di stima di decidere anche su casi d'espropriazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una decisione unica o di risparmiare spese.

#### Art. 66.

La Commissione di stima è convocata dal suo presidente :

- a) d'ufficio, dopo terminata la procedura di conciliazione, quando si tratti di fissare l'indennità e di regolare tutte le questioni di stima connesse (art. 64) o quando il presidente lo reputi necessario per altra ragione ;
- b) a richiesta dell'espropriante, d'un espropriato o d'un altro avente diritto, per le pretese e domande che non sono regolate nella procedura principale di stima (lettera a).

IV. Procedura.  
1. Convocazione.

#### Art. 67.

La Commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno dieci giorni in precedenza, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.

2. Citazione ; discussione.

Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell'indennità le persone toccate dall'espropriazione i cui diritti non sono stati notificati ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo.

I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la procedura di stima segua il suo corso (art. 54, capoverso secondo). Essi possono però prender parte alla discussione e anche presentare delle conclusioni, purchè provino di avere un interesse alla fissazione della indennità (art. 24).

#### Art. 68.

Il presidente può ordinare che prima o dopo la discussione orale le parti procedano a uno scambio unico di allegati, indicando i loro mezzi probatori.

3. Scambio di allegati.

#### Art. 69.

Ove l'esistenza del diritto pel quale si pretende un'indennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un termine per promuovere azione davanti al giudice ordinario, con la comminatoria che in caso d'inosservanza del ter-

4. Diritti contestati.

mine l'esistenza del diritto sarà riconosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a titolo eventuale.

Le parti possono però con esplicita dichiarazione deferire anche in proposito la decisione alla Commissione di stima. In tal caso è ammesso il ricorso al Tribunale federale contro la decisione della Commissione anche su questo punto.

#### Art. 70.

I titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari che intendono chiedere, giusta l'articolo 21, capoverso terzo, la stima dei fondi senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati di grado posteriore, devono presentare siffatta richiesta non più tardi del momento della discussione sulla stima.

In tal caso la Commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia prescindendo dai medesimi.

I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado posteriore (articolo 23, capoverso primo) saranno oggetto d'indennità solo quando la stima senza oneri superi l'importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado anteriore o quando questo importo sia egualmente coperto dalla stima con gli oneri.

#### Art. 71.

5. Duplice stima.  
a. A richiesta di titolari di diritti di pegno e di oneri fondiari.

Ove l'espropriato domandi che l'espropriazione venga ampliata la Commissione di stima deve fissare l'indennità da pagare tanto per l'espropriazione parziale quanto per quella totale.

#### Art. 72.

6. Procedimento istruttorio; decisione.

La Commissione di stima può procedere d'ufficio a tutte le investigazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e la fissazione dell'indennità da corrispondere e, a tal'uopo, richiedere dalle parti la produzione di prove, assumere periti, esaminare registri pubblici e udire testimoni.

Nel fissare l'importo dell'indennità, la Commissione di stima non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

#### Art. 73.

7. Processo verbale.

Le discussioni e la decisione della Commissione di stima sono consegnate in un processo verbale, che deve contenere:

- a. i nomi degli interessati che sono comparsi;
- b. la designazione esatta dell'oggetto dell'espropriazione;

- c. le conclusioni e le dichiarazioni di riconoscimento delle parti ;
- d. un elenco degli atti prodotti dalle parti ;
- e. una riproduzione sommaria delle adduzioni delle parti ;
- f. il risultato dell'eventuale procedimento istruttorio ;
- g. la decisione, coi motivi che la suffragano, nella quale i diversi elementi costitutivi dell'indennità enumerati nell'articolo 19 devono essere indicati separatamente ed esattamente in cifre ;
- h. la firma del presidente della Commissione di stima.

È steso un processo verbale separato delle discussioni, quando esse non giungano a una decisione o siano uditi dei testimoni ovvero quando altri motivi lo rendano necessario.

#### Art. 74.

La decisione della Commissione di stima dev'essere comunicata mediante copia a ciascuna delle parti ed ai cointeressati che hanno presentato delle conclusioni nella procedura (art. 67, capoverso terzo).

8. Comunicazione della decisione.

Le decisioni relative a casi connessi devono, per quanto sia possibile, essere comunicate simultaneamente.

#### Art. 75.

In quanto non formi l'oggetto di un ricorso giusta le disposizioni dell'articolo 77; la decisione della Commissione di stima ha la forza esecutiva di una sentenza del Tribunale federale. Può essere impugnata con gli stessi rimedi giuridici.

9. Forza esecutiva.

#### Art. 76.

L'espropriante può chiedere che la Commissione di stima, dopo aver proceduto all'ispezione oculare e udito l'espropriato, lo autorizzi a prendere possesso del diritto o ad esercitarlo già innanzi il pagamento dell'indennità, ove provi che senza di ciò l'impresa sarebbe esposta a notevoli pregiudizi. L'autorizzazione deve essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda d'indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dalla Commissione (fotografie, schizzi, ecc.).

IV. Anticipata immissione in possesso.

A richiesta dell'espropriato, l'espropriante può venir costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma od a pagare degli acconti, o all'una e all'altra prestazione. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l'articolo 94. In tutti i casi l'indennità definitiva frutta interesse al saggio usuale

dal giorno dell'immissione in possesso, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall'anticipata immissione in possesso.

Le decisioni della Commissione di stima su queste domande sono definitive.

## CAPO VII.

### Ricorso.

#### Art. 77.

#### I. Termine e forma.

Contro ogni decisione della Commissione di stima che non sia dichiarata definitiva dalla legge, è ammesso il ricorso al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

Il ricorso si esercita per mezzo di una dichiarazione scritta al presidente della Commissione di stima. Esso contiene le conclusioni sui punti ancora controversi. È in facoltà del ricorrente di motivare le conclusioni.

Il presidente dà notizia della dichiarazione di ricorso alla controparte.

Non sono ammesse nuove conclusioni se non nel caso in cui risulti ch'esse non potevano essere presentate già davanti alla Commissione.

#### Art. 78.

#### II. Facoltà di ricorrere; ricorso adesivo.

Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonchè i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della Commissione di stima loro cagioni una perdita.

La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, aderire a quest'ultimo e presentare dal canto suo delle conclusioni, come se avesse presentato un ricorso a sè.

#### Art. 79.

#### III. Giudice inquirente.

La procedura davanti al Tribunale federale è diretta da un membro dello stesso, che funziona da giudice inquirente.

#### Art. 80

#### IV. Commissione superiore di stima.

##### 1. Nomina; ordinamento.

Per procedere alla stima e per dar parere su altre questioni che richiedono cognizioni speciali è istituita una Commissione superiore di stima composta di quattordici membri, sette dei quali sono nominati dal Consiglio federale, in precedenza, e gli altri sette, in seguito, dal Tribunale federale.

Sono applicabili ai membri della Commissione superiore di stima gli articoli 61 e 62. In caso di contestazione, spetta al Tribunale federale di decidere sulla ricusa.

#### Art. 81.

Il Tribunale federale può convocare la Commissione superiore di stima in seduta plenaria, sotto la presidenza di un giudice federale, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.

2. Sedute plenarie.

#### Art. 82.

Per ogni singolo caso, il giudice inquirente designa da uno a tre membri della Commissione superiore di stima per funzionare da periti e dirige le loro deliberazioni.

In via eccezionale, il giudice inquirente può aggregarsi ancora altri periti qualora il caso richieda delle cognizioni di carattere speciale.

3. Cooperazione in caso di ricorso.

Di regola, quando la stessa opera dia luogo a parecchi ricorsi, il giudice inquirente designa i medesimi membri della Commissione superiore di stima e i medesimi periti.

#### Art. 83.

Il giudice inquirente si fa consegnare gli atti della Commissione di stima; ordina, di regola, un solo scambio d'allegati e provvede, in quanto occorra, all'assunzione delle nuove prove proposte dalle parti. Può altresì ordinare di moto proprio una ispezione oculare.

V. Modo di procedere.

#### Art. 84.

Il giudice inquirente elabora un disegno di sentenza e lo comunica alle parti. Se, entro il termine di trenta giorni, nessuna delle parti ha chiesto un giudizio del Tribunale federale, il disegno di sentenza acquista forza esecutiva ed è parificato ad una sentenza del Tribunale federale.

VI. Disegno di sentenza del giudice inquirente.

Il disegno di sentenza non può aggiudicare alle parti più di quanto esse abbiano domandato nella procedura di ricorso.

I disegni di sentenza che si riferiscono a casi connessi sono, in quanto sia possibile, comunicati simultaneamente alle parti.

#### Art. 85.

Se la causa è portata davanti al Tribunale federale, esso giudica sulla base delle prove assunte dal giudice inquirente. Eccezionalmente, il Tribunale può ordinare l'assunzione di nuove prove, in particolare anche una nuova stima.

VII. Sentenza del Tribunale federale.

Si procede ad un dibattimento orale se il Tribunale federale lo ordini o se le parti lo chiedano.

La sentenza non può aggiudicare alle parti più di quanto esse abbiano domandato nella procedura di ricorso.

#### Art. 86.

#### VIII. Esecuzione provvisoria

Salvo il caso in cui l'espropriante si riservi esplicitamente di rinunciare all'espropriazione anche dopo chiusa la procedura, il giudice inquirente può, a richiesta della controparte e avvenuto che sia lo scambio degli allegati, ordinare all'espropriante stesso il pagamento immediato dell'indennità, nella misura in cui questa, secondo le conclusioni delle parti, non è più controversa.

Ove l'espropriante fornisca sufficienti garanzie per l'importo ancora controverso, il giudice inquirente può, a richiesta del medesimo, decidere che l'espropriazione produca i suoi effetti già col pagamento della parte non controversa dell'indennità.

#### Art. 87.

#### IX. Denegata e ritardata giustizia.

Per titolo di denegata o di ritardata giustizia le parti possono ricorrere in ogni tempo con atto scritto al Tribunale federale contro la Commissione di stima od il suo presidente.

### CAPO VIII.

#### Esecuzione.

#### Art. 88.

#### I. Scadenza dell'indennità e conseguenze della mora.

L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro venti giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse al saggio usuale dalla scadenza di questo termine. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora possibile, sarà pagato intanto il novanta per cento dell'indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione parziale.

In caso di mora dell'espropriante ad adempire delle prestazioni non consistenti in denaro, il presidente della Commissione di stima gli fissa, a richiesta dell'avente diritto, un congruo termine per l'adempimento, con la comminatoria che altrimenti i lavori potranno essere eseguiti dell'avente diritto stesso a spese

dell'espropriante. In questo caso, l'avente diritto può richiedere dall'espropriante una congrua anticipazione, la quale, in caso di contestazione, viene fissata dal presidente stesso.

In caso di contestazione, la Commissione di stima fissa l'importo dovuto all'avente diritto per i lavori che ha egli stesso eseguiti e per i danni derivanti dalla mora.

#### Art. 89.

Le indennità d'espropriazione per un fondo o per un diritto reale limitato sopra un fondo, come pure quelle di deprezzamento per la frazione residua d'un fondo, devono essere pagate, per conto degli aventi diritto all'ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo. L'espropriante consegna nello stesso tempo ad esso ufficio gli atti per mezzo dei quali le indennità sono state definitivamente fissate.

Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiudizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli affittuari devono essere pagate direttamente ad essi.

#### Art. 90.

L'ufficio del registro fondiario informa l'espropriato dell'avvenuto pagamento, avvertendolo che, ove non ne contesti l'esattezza entro il termine di dieci giorni, s'inizierà la procedura di ripartizione.

In caso di contestazione, l'ufficio ne deferisce la decisione al presidente della Commissione di stima. Fino a che essa sia stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.

#### Art. 91.

Per effetto del pagamento delle indennità, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l'espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza di intesa contraria delle parti, i diritti reali limitati nonchè i diritti personali annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla Commissione di stima. Rimane riservato il diritto di far valere posticipatamente una pretesa d'indennità in conformità dell'articolo 41.

Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l'inizio della procedura d'espropriazione mediante un accordo fra le parti.

II. Pagamento.

1. Luogo.

2. Contestazioni.

3. Effetti.

## Art. 92.

## III. Tasse.

Non possono essere richieste tasse di mutazione per il trasferimento della proprietà in seguito ad espropriazione; possono soltanto essere riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a carico dell'espropriante.

## Art. 93.

## IV. Iscrizioni nel registro fondiario.

L'espropriante può richiedere che l'acquisto di proprietà derivante dall'espropriazione sia iscritto nel registro fondiario immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e la misurazione necessaria.

Il presidente della Commissione di stima può, a richiesta dell'espropriante, autorizzare l'iscrizione anche prima della misurazione definitiva, semprechè questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l'adempimento delle sue prestazioni.

## Art. 94.

## V. Ripartizione.

## 1. All'espropriato.

L'ufficio del registro fondiario non può versare al proprietario le indennità pagate per l'espropriazione di un fondo e per il deprezzamento di una particella non espropriata del fondo stesso, se non col consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati.

L'indennità per l'espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto se non col consenso dei titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo dominante.

## Art. 95.

2. Agli altri titolari di diritti reali.  
a. Uffici competenti.

Se, entro un congruo termine di almenò tre mesi, da fissargli dall'ufficio del registro fondiario, il proprietario espropriato o il titolare di una servitù espropriata non provi che tutti i titolari di diritti reali limitati consentono al pagamento nelle sue mani o ad una convenzione di ripartizione, l'ufficio del registro fondiario ripartisce la somma dell'indennità secondo gli articoli 96 a 100.

Previo avviso al Consiglio federale, i governi cantonali possono affidare l'incarico della ripartizione, per tutto o parte del loro territorio, ad altri uffici.

Contro le decisioni degli uffici di ripartizione è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza competente secondo il diritto cantonale e, in ultima istanza, al Tribunale federale.

I Cantoni rispondono verso le persone lese, secondo l'articolo 955 del Codice civile, dei danni cagionati dalla violazione delle norme legali.

## Art. 96.

Prima che sia stabilito lo stato di ripartizione tutti i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti vengono diffidati, mediante pubblico avviso, a notificare entro il termine di venti giorni le loro pretese, comprese quelle per interessi e spese, e a produrre i titoli su cui si fondano. La diffida è accompagnata dalla comminatoria che coloro a quali non abbiano fatta la notificazione saranno esclusi dalla ripartizione in quanto i loro diritti non siano constatati dai registri pubblici e che, fino alla produzione di tali titoli, le somme corrispondenti rimarranno depositate.

b. Diffida a notificare le pretese.

Gli interessati indicati nei registri pubblici che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante nella Svizzera ricevono copia di detto avviso.

## Art. 97.

Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonchè sulle notificazioni che completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il grado e l'importo di ciascun credito nonchè i rispettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile.

c. Stato di ripartizione.

Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l'estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi.

## Art. 98.

Le indennità pagate per l'estinzione di servitù sono devolute ai titolari di diritti di pegno immobiliare e di oneri fondiari del fondo dominante secondo il loro grado.

d. Indennità per servitù.

## Art. 99.

Lo stato di ripartizione rimane depositato durante trenta giorni presso l'ufficio incaricato della ripartizione, previo avviso agli interessati che possono esaminarlo. Entro questo termine, ogni interessato può contestare lo stato di ripartizione davanti al giudice del luogo in cui si trova il fondo espropriato. Per la procedura si applicano le norme della legislazione sull'esecuzione e sul fallimento.

e. Deposito dello stato di ripartizione e sua contestazione.

Allorchè l'azione di modificazione dello stato di ripartizione è diretta contro l'ammissione ed il collocamento d'un altro interessato, essa dev'essere intentata contro quest'ultimo. Se l'azione ha per oggetto il proprio collocamento dell'attore, essa dev'essere

promossa contro tutti gl'interessati il collocamento dei quali verrebbe mutato qualora l'azione fosse ammessa o, se essa non è tale da produrre siffatto mutamento, contro il solo espropriato.

Il Tribunale deve informare l'ufficio di ripartizione sia dell'inizio sia dell'esito della causa.

#### Art. 100.

f. Paga-  
mento.

L'ufficio di ripartizione versa ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti gli importi che loro sono assegnati, tostochè il loro collocamento sia divenuto definitivo ed essi abbiano prodotto i loro titoli.

Se un creditore garantito da un'ipoteca o da una cartella ipotecaria subisce di tal guisa una perdita, gli si rilascia un'attestazione in questo senso; essa ha lo stesso valore di un riconoscimento giudiziale di debito.

Le somme spettanti ai titoli di pegno non prodotti vengono consegnate all'istituto cantonale dei depositi, avvertendone gli aventi diritto. L'eccedenza è versata all'espropriato.

#### Art. 101.

VI. Aggiorna-  
mento del  
registro  
fondiario e  
dei titoli.

Operata la ripartizione, l'ufficio provvede alle modificazioni e cancellazioni divenute necessarie nel registro fondiario, nonchè alla rettifica o alla cancellazione dei titoli di pegno.

Ove un titolo di pegno non sia stato prodotto, si faranno nondimeno le necessarie modificazioni e cancellazioni nel registro fondiario; esse saranno portate a notizia degli interessati mediante pubblico avviso e, se il loro nome e domicilio sono conosciuti, anche mediante lettera raccomandata; sarà aggiunta l'avvertenza che l'alienazione e la costituzione in pegno del titolo senza indicazione della parte scoperta è punibile.

### CAPO IX.

#### Retrocessione.

#### Art. 102.

I. Condizioni.

L'espropriato, che non vi abbia rinunciato espressamente per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto espropriato, verso rimborso del prezzo che gli è stato pagato e, dato il caso, dell'indennità di deprezzamento:

a. quando, entro il termine di cinque anni dal suo acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato

utilizzato allo scopo per il quale l'espropriazione ha avuto luogo. Il Consiglio federale può prorogare questo termine se l'espropriante è stato senza sua colpa nell'impossibilità di eseguire i lavori ;

- b. quando, entro il termine di venticinque anni, il diritto espropriato in vista di un futuro ampliamento di un'opera esistente non sia stato utilizzato a questo scopo ;
- c. quando, senza che tale diritto sia stato utilizzato ad uno scopo di utilità pubblica, s'intenda alienarlo o adibirlo ad un uso per il quale l'espropriazione non è stata concessa.

Nel caso d'ampliamento dell'espropriazione giusta gli articoli 12 e 13, il diritto di ottenere la retrocessione esiste solo quando i requisiti per esercitarlo ricorrano in confronto dell'intero oggetto espropriato, e non può essere fatto valere che per la totalità.

#### Art. 103.

Il diritto di ottenere la retrocessione può essere esercitato dal precedente proprietario del diritto espropriato o da' suoi eredi. Ove però siasi espropriata soltanto una particella di un fondo od una servitù prediale, l'espropriato e i suoi eredi non possono pretendere la retrocessione se non quando siano ancora proprietari del resto del fondo o dell'anteriore fondo dominante.

II. Avanti diritto.

#### Art. 104

L'espropriante che intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo per il quale l'espropriazione non è concessa, deve darne avviso a chi ha il diritto di ottenere la retrocessione.

III. Avviso agli aventi diritto.

Se questo diritto non può più venir esercitato, avendo l'espropriante omissso, per propria colpa, di dare l'avviso richiesto, questi deve risarcire il danno che ne deriva all'avente diritto.

#### Art. 105.

Il diritto di ottenere la retrocessione per causa d'inutilizzazione del diritto espropriato può essere esercitato solo durante un anno dopo trascorsi i termini previsti nell'articolo 102, lettere a e b.

IV. Prescrizione.

Il diritto di ottenere la retrocessione secondo l'articolo 102, lettera c, si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'avente diritto ha ricevuto l'avviso o, se questo avviso sia stato omissso, dal giorno nel quale egli ha avuto notizia dell'aliena-

zione o della diversa destinazione; in tutti i casi però in cinque anni dal compimento di uno di questi fatti.

Art. 106.

V. Conguaglio. Il diritto espropriato dev'essere restituito nello stato in cui si trova al momento nel quale viene formulata la domanda di retrocessione.

Se l'espropriante ha introdotto delle modificazioni e se lo stato anteriore non può più essere ristabilito o lo può essere solo con spese sproporzionate, chi pretende la retrocessione deve rifondere adeguatamente il maggior valore; egli è in diritto di dedurre il deprezzamento dalla sua prestazione. L'espropriante può togliere gl'impianti fatti da lui in quanto ciò sia possibile senza pregiudizio pel diritto da retrocedere.

Art. 107.

VI. Esecuzione.

Chi pretende la retrocessione è tenuto a pagare il controvalore entro il termine di tre mesi, a contare dal giorno in cui l'obbligo di retrocedere e la consistenza delle sue prestazioni sono stati riconosciuti o definitivamente fissati. L'inosservanza di questo termine ha per effetto la perdita del diritto alla retrocessione.

Art. 108.

VII. Decisione sulle pretese di retrocessione.

Qualora il diritto di ottenere la retrocessione sia contestato o le parti non possano intendersi sull'importo della controprestazione, spetta alla Commissione di stima di decidere. Rimane riservato il ricorso al Tribunale federale in conformità dell'articolo 77.

CAPO X.

Disposizioni diverse.

Art. 109.

I. Notificazioni e pubblicazioni.

Le notificazioni e comunicazioni ufficiali prescritte dalla presente legge si fanno o per lettera raccomandata o per mezzo dell'autorità competente. Se il destinatario non è domiciliato nella Svizzera, e, se diffidato a designarvi un rappresentante, non l'ha fatto, o se la sua dimora è ignota, l'atto da notificare viene depositato presso l'ufficio municipale del comune in cui si trova l'oggetto dell'espropriazione. Questo deposito è reso pubblicamente noto.

Le pubblicazioni sono inserite sul foglio ufficiale cantonale o, se ne esistono, nei fogli ufficiali d'annunci del comune, nonchè in almeno due altri giornali diffusi. Per il computo dei termini fa norma la prima pubblicazione nei fogli ufficiali.

Art. 110.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere. Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente, pel numero, a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese. Se l'ultimo giorno del termine cade in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade nel successivo giorno feriale.

II. Computo dei termini.

Il termine scade alle ore diciotto dell'ultimo giorno.

Quando la comunicazione si fa per posta il termine si reputa osservato se la consegna ad un ufficio postale svizzero ha avuto luogo prima della scadenza del medesimo.

Art. 111.

Gli allegati prescritti dalla presente legge per la Commissione di stima e il Tribunale federale devono essere presentati in duplo.

III. Allegati delle parti.

Art. 112.

Gli atti prodotti dalle parti e quelli emananti dalla Commissione di stima e dal suo presidente sono dispensati dal bollo.

IV. Dispensa dal bollo.

Art. 113.

Il Consiglio federale fisserà mediante ordinanza le tasse da riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della presente legge, come pure le indennità delle Commissioni di stima e dei loro presidenti.

V. Spese.  
1. Computo.

In quanto non si tratti di tasse per incombenze del Consiglio federale o del Tribunale federale, l'interessato ha diritto di ricorrere, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale federale contro il computo delle spese poste a suo carico.

Art. 114.

Le spese cagionate dall'introduzione della procedura di espropriazione, dall'esperimento di conciliazione e dalla procedura davanti alla Commissione di stima ed al suo presidente, nonchè dalla esecuzione dell'espropriazione sono a carico dell'espropriante.

2. Ripartizione.

Quando però la Commissione di stima respinga interamente la domanda di un espropriato, essa può, se la sua pretesa è manifestamente abusiva, condannarlo alla rifusione totale o parziale delle spese all'espropriante.

Per la ripartizione delle spese derivanti dall'esercizio del diritto di retrocessione si prenderà in considerazione la decisione di merito.

Art. 115.

3. Spese stragiudiziali.

L'espropriante deve pagare all'espropriato per le spese ripetibili cagionategli dalla procedura davanti al Consiglio federale e dalle procedure di conciliazione e di stima una congrua indennità da fissarsi dalla Commissione di stima.

Per le spese ripetibili nella procedura relativa al diritto di retrocessione valgono le norme generali della procedura civile federale.

Art. 116.

4. Nella procedura davanti al Tribunale federale.

Le spese del ricorso al Tribunale federale contro una decisione della Commissione di stima che fissa l'indennità d'espropriazione, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono di regola, se non si fa luogo a dibattimento orale davanti al Tribunale federale, a carico dell'espropriante. Se ricorre soltanto l'espropriato e se le sue conclusioni vengono totalmente o per la massima parte respinte, si può anche procedere ad una diversa ripartizione. Ove si addivenga ad un dibattimento davanti al Tribunale federale, le maggiori spese che ne derivano sono a carico della parte soccombente.

Negli altri casi la ripartizione delle spese è fatta nella sentenza del giudice inquirente secondo le norme generali della procedura civile federale.

Art. 117.

VI. Garanzie.

Quando il diritto d'espropriazione sia esercitato dalla Confederazione, dai Cantoni o dai comuni, essi sono dispensati dall'obbligo di fornire garanzie.

Art. 118.

VII. Disposizione penale.

Chiunque tolga, danneggi o sposti i segnali, i paletti o altri segni adoperati per una misurazione, un picchettamento od un profilo eseguiti in vista di un'espropriazione da fare secondo la presente legge, incorre in una multa da cinque a cento franchi, salvo che l'atto commesso non costituisca un reato punito con pena maggiore.

## CAPO XI.

## Disposizioni transitorie e finali.

## Art. 119.

Ove un'espropriazione sia possibile tanto secondo il diritto federale quanto secondo quello cantonale, spetta all'espropriante di decidere secondo quale dei due diritti l'espropriazione debba aver luogo.

I. Applicazione del diritto federale e di quello cantonale.

Se l'espropriazione è già stata concessa secondo il diritto cantonale, l'espropriante non può più invocare la presente legge.

## Art. 120.

A contare dall'attuazione della presente legge sono abrogati :

II. Disposizioni abrogate.

1. la legge federale del 1° maggio 1850 sull'espropriazione per causa d'utilità pubblica ;
2. l'ordinanza del 25 ottobre 1902 del Consiglio federale concernente l'organizzazione delle Commissioni federali di stima;
3. il regolamento del 5 dicembre 1902 del Tribunale federale per le Commissioni federali di stima;
4. tutte le altre disposizioni di leggi, regolamenti od ordinanze contrarie alla presente legge.

## Art. 121.

A contare dall'attuazione della presente legge, la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole è modificata come segue :

III. Modificazione della legge sugli impianti elettrici.

a. All'articolo 43 è aggiunto il seguente nuovo capoverso :

Art. 43, secondo capoverso. *Parimente il diritto d'espropriazione può essere concesso per il trasporto d'energia elettrica sopra un impianto esistente e per la sostituzione parziale o integrale con altri impianti di maggior capacità.*

b. Gli articoli 48, capoverso secondo, 49 e 50, capoverso secondo, ricevono il tenore seguente :

Art. 48, capoverso secondo (ultimo periodo). *Se questo consenso non c'è, le domande d'indennità che nascessero nel corso dell'esercizio saranno regolate, in caso di contestazione, secondo la procedura prevista nell'articolo 12, capoverso secondo, della legge federale sull'espropriazione.*

Art. 49. *Salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, la espropriazione ha luogo secondo le disposizioni della legge federale sull'espropriazione.*

Art. 50, capoverso secondo. *Spetta al Consiglio federale di concedere il diritto d'espropriazione. La sua risoluzione è riservata anche quando non sia stata fatta opposizione. In caso d'opposizione, l'espropriazione potrà essere concessa, contro gli oppositori, qualora non sia possibile modificare il tracciato senza gravi inconvenienti di carattere tecnico o spese sproporzionate all'importanza dell'impianto o senza pericolo per la sicurezza pubblica.*

c. Gli articoli 51 e 52 sono abrogati.

d. L'articolo 53 riceve il tenore seguente :

Art. 53. *Approvati che siano i piani, si potrà, col permesso del presidente della Commissione di stima, procedere, previo avviso agli espropriati, alla costruzione dell'impianto elettrico, anche se la procedura di conciliazione o di stima non fosse ancora terminata. Il permesso deve in ogni modo essere dato quando la determinazione dell'indennità sia controversa solo per un numero relativamente esiguo di casi.*

*Prima che siano iniziati i lavori, dev'essere accertato in modo adeguato lo stato dei luoghi esistente.*

*Il presidente della Commissione di stima può subordinare il suo permesso alla prestazione di garanzia per il pagamento dell'indennità o al versamento di un acconto.*

e. È aggiunto un nuovo articolo 53 bis :

Art. 53 bis. *Quando si tratti di rinnovare dei diritti anteriori di durata limitata concessi per il trasporto di energia elettrica, i proprietari fondiari e i proprietari dell'impianto possono, mediante richiesta comune e senza introdurre la procedura di espropriazione, incaricare la Commissione di stima o il suo presidente di decidere sull'indennità. Rimane riservato il ricorso al Tribunale federale.*

f. L'articolo 54 è abrogato.

#### Art 122.

IV. Attua-  
zione.

Il Consiglio federale è incaricato di fissare il giorno dell'attuazione della presente legge. A contare da quel giorno, essa si applicherà a tutte le espropriazioni per le quali non si sia

ancora iniziata la procedura di stima in conformità della legge anteriore. Le attuali Commissioni di stima rimangono in funzione per regolare le espropriazioni che devono ancora essere eseguite secondo la procedura anteriore.

Le nuove disposizioni concernenti la notificazione tardiva di pretese, l'esecuzione e la retrocessione si applicano, nel limite del possibile, anche alle espropriazioni regolate secondo la legge anteriore.

Esse determinano pure le condizioni e i termini da osservare per ottenere la retrocessione, nei casi di espropriazione già regolati al momento dell'attuazione della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 13 giugno 1930.

*Il Presidente:* E. PAUL GRABER.

*Il Segretario:* G. BOVET.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 20 giugno 1930.

*Il Presidente:* MESSMER.

*Il Segretario:* KAESLIN.

---

### Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 giugno 1930.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

KAESLIN.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1930.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1930.

---

## **Legge federale sull'espropriazione. (Del 20 giugno 1930.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1930
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	32
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.08.1930
Date	
Data	
Seite	759-793
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 006

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.